

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibili per cassa le spese per l'emissione delle obbligazioni

di Luigi Scappini

Con l'articolo 32 del D.L. n.83/12, convertito con modifiche dalla L. n. 134/12, e il successivo D.L. n.179/12, il Legislatore è intervenuto apportando rilevanti cambiamenti per quanto concerne le regole relative agli strumenti cui le **Pmi** possono attingere per reperire capitali e cercare di contrastare l'ormai annosa problematica relativa al *credit crunch*.

L'intervento si sviluppa su due macro fronti: da un lato, si è provveduto a integrare e modificare la **disciplina legale e tributaria** delle **cambiali finanziarie** e, dall'altro, si è intervenuti sulla disciplina delle **obbligazioni** introducendo nuove fattispecie e variando il regime fiscale.

Per quanto riguarda le prime, si ricorda come le modifiche più rilevanti abbiano interessato la **deducibilità** degli **interessi passivi erogati** e l'applicazione della **itenuta alla fonte**.

Infatti, per quanto riguarda i primi, essi risultavano, per effetto di quanto previsto dall'art.3, co.115 della L. n. 549/95, difficilmente deducibili, rendendo di fatto le cambiali poco competitive sul mercato degli strumenti di finanziamento.

Ebbene, per effetto dell'art.32, co.8 del D.L. n.83/12, le **cambiali finanziarie** emesse a decorrere dal 12 agosto 2012, i **limiti** di cui alla **Legge n. 549/95** non si rendono **più applicabili**, a **condizione** tuttavia che le cambiali siano **sottoscritte** da **investitori qualificati** che non risultino, nemmeno per il tramite di fiduciarie o interposte persone, direttamente o indirettamente soci dell'emittente.

Dal lato degli **investitori**, si è assistito alla **parificazione** del regime **fiscale** previsto a quello dei **Paesi comunitari**, infatti, il comma 9 ha ampliato l'ambito soggettivo di **applicazione** del regime del **nettista/lordista** previsto dall'art.26 del d.P.R. n. 600/73.

Per quanto concerne le **obbligazioni**, è previsto che per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell'Unione europea o di Paesi aderenti allo SEE inclusi nella *white list*, ai fini della deducibilità degli interessi erogati si applicano le **regole ordinarie** di cui all'**articolo 96** del Tuir.

Nel caso in cui detti **titoli non** siano **quotati**, ai fini dell'applicazione delle regole generali, è necessario che siano rispettati i seguenti **parametri**:

1. le obbligazioni devono essere **possedute** da **investitori qualificati** che non detengono, anche per interposta persona o società fiduciaria, una partecipazioni in misura superiore al 2% del capitale o del patrimonio dell'emittente;
2. il **beneficiario** effettivo degli **interessi** erogati deve essere **residente** nel territorio dello **Stato** o, comunque, in Stati che consentano un **adeguato scambio** di informazioni.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile agli **interessi percepiti** dai soggetti investitori, sempre l'articolo 32, comma 9 ha esteso l'ambito di applicazione del regime previsto per i cd. "grandi emittenti" di cui al **D.Lgs. n. 239/1996**.

In altri termini, anche alle società quotate e a quelle non quotate, purché in questo caso le obbligazioni o titoli simili siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, si applica un'**imposta sostitutiva** nella misura del **20%**, in luogo della ritenuta, sempre nella misura del 20%, di cui all'articolo 26, comma 1 del DPR n. 600/73.

Sempre al fine di cercare rendere il più possibile appetibili queste forme alternative di reperimento del capitale, il Legislatore, al successivo **comma 13** dell'articolo 32 del D.L. n.83/12 ha previsto che "*Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.*".

L'Agenzia delle Entrate, a distanza di più di due anni interviene, con la **Circolare n.29/E** di ieri ha confermato come tali oneri sono **deducibili**, a prescindere dall'imputazione a conto economico, seguendo il **principio di cassa** e quindi anticipando il momento della deduzione, ma ha precisato che tale previsione normativa "*non intende però superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle suddette spese di emissione, seguendo la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell'operazione di finanziamento*".

In altri termini, quanto previsto dal Legislatore è una **facoltà** e **non** un **obbligo**.

Da ultimo, con il documento di prassi viene precisato che la norma ha **portata ampia**, riferendosi **non soltanto** alle **Pmi** emittenti strumenti obbligazionari, **ma anche** i cosiddetti "**grandi emittenti**", cioè le banche e le Spa quotate, seppur in riferimento ai soli titoli che sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 83/12 e quindi *post 26 giugno 2012*.